



DELIBERA N. 397/22/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO
ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ RADIOMEDIASET
S.P.A. DELLE AZIONI (15%) DELLA SOCIETÀ GENETIKO
COMMUNICATION S.P.A.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 novembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, “*Tusma*”);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito, “*ROC*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata dalla delibera n. 710/13/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 359/22/CONS del 12 ottobre 2022, recante “*Chiusura del procedimento per l’accertamento del valore del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2020*” (allegato A);

VISTA la delibera n. n. 265/22/CONS del 19 luglio 2022, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 389/19/CONS, del 19 settembre 2019, recante “*Analisi del mercato rilevante nel settore della radiofonia e accertamento dell’insussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (fase 2)*”;

VISTA la comunicazione del 2 agosto 2022 (prot. Agcom n. 0240258 del 4 agosto 2022), integrata in data 18 ottobre 2022 (prot. AGCOM n. 0298274 del 18 ottobre 2022) ed ancora in data 8 novembre 2022 (prot. AGOM n. 0318327), della società Radiomediasset S.p.A. (di seguito anche “*Radiomediasset*”), ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione del 15% del capitale sociale della società Genetiko Communication S.p.A. (d’ora in avanti, anche “*Genetiko Communication*”);

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC); in particolare, *Radiomediasset* opera sia come concessionaria di pubblicità, sia nella fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici; *Genetiko Communication* opera nella fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito locale e nella produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versino in una delle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo,

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;

2. l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

3. la società acquirente, Radiomediasset S.p.A., dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni, costituita in base alla legge dello stato italiano, con sede legale in Milano, largo Guido Donegani n.1, avente codice fiscale e P. IVA 10022100159, numero R.E.A. di iscrizione al Registro delle Imprese MI-1337091, controllata direttamente, e quindi soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Reti Televisive Italiane S.p.A.;

- società del Gruppo Fininvest, gruppo attivo, principalmente, nel settore dei media (raccolta pubblicitaria, televisione commerciale, radio, cinema, editoria periodica e libraria), a livello internazionale ed in particolare in Italia e Spagna;
- società iscritta al ROC con il n. 15186;
- titolare di un'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in tecnica digitale su piattaforma DTT in ambito nazionale;

4. la società cedente, Genetiko Communication S.p.A., dalla documentazione in atti risulta essere, alla data dell'operazione:

- società per azioni, costituita in base alla legge dello stato italiano, con sede legale in Conversano (BA), alla via Bari n. 65-67-69, avente codice fiscale e partita IVA n. 04155080726, numero REA di iscrizione al Registro delle Imprese BA-297056;
- iscritta al ROC con il n. 9676;
- non controllante né titolare di partecipazioni in altre società;
- il cui capitale sociale è detenuto dalle persone fisiche Montrone Marco (40%), Montrone Simonetta (39%), Rossi Margherita (2%), Zivoli Pasquale (2%), Zivoli Roberta (2%) e dalla società Radiomediaset S.p.A. (15%);
- titolare di un'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in tecnica digitale su piattaforma DTT in ambito locale, sei autorizzazioni alla fornitura di programmi radiofonici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri (DAB+) in ambito locale, due concessioni alla radiodiffusione sonora terrestre in tecnica analogica (FM) in ambito locale;

5. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è attuata mediante un accordo per l'acquisto del 15% del capitale sociale, con un'operazione di scrittura privata non autenticata avvenuta in data *omissis*; ad esito dell'operazione la società acquirente, *Radiomediaset* acquisisce il 15% del capitale sociale della società *Genetiko Communication*, concessionaria per la diffusione in ambito locale su frequenze analogiche del canale radiofonico a marchio "*Radionorba*" e in possesso del titolo abilitativo per la diffusione in ambito locale su frequenze digitali del canale a marchio "*Radionorba Television*", diffuso sull'LCN 11 in Puglia e Basilicata;

6. si rileva che, per quanto concerne l'anno 2020, il Gruppo Fininvest ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC – il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 359/22/CONS, del 12 ottobre 2022, in € 16,528 miliardi di euro – pari al 10,3% dello stesso; la società *Genetiko* ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC inferiori allo *omissis* del valore dello stesso; l'operazione in esame non risulta, pertanto, idonea a determinare

da parte del *Gruppo Fininvest*, anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. si rileva, altresì, che le società *Radiomediasset* e *Genetiko* operano nel settore economico della pubblicità nazionale e locale, valorizzato nel procedimento per l'accertamento del valore del SIC per l'anno 2020;

8. in tale contesto, nell'ambito dell'analisi dei mercati rilevanti individuati nel settore della radiofonia di cui alla delibera n. 389/19/CONS, l'Autorità aveva accertato l'insussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

9. in linea con quella valutazione, nell'ambito della propria Relazione annuale al Parlamento del 2022, l'Autorità ha rilevato che la struttura competitiva del comparto radiofonico risulta caratterizzata da un livello di concentrazione contenuto, come testimoniato dal livello dell'indice di Herfindahl-Hirshman che si attesta su un valore poco superiore ai 1.000 punti, valore solitamente associato ad un contesto pienamente concorrenziale, nonché dalla pluralità di soggetti che operano, a livello nazionale, nel settore della radiofonia quali Rai, Fininvest/MFE (Mediaset), GEDI, RTL 102,500, RDS, Gruppo 24 ore, Radio Italia e, a livello locale, Radio Ciccio Riccio, Love FM, Radio Selene, Radio Puglia, Radio Gamma;

10. alla luce di quanto esposto, ed in particolare del fatto che l'acquisizione del solo 15% del capitale sociale della società *Genetiko Communication*, comunicata nell'istanza della società acquirente *Radiomediasset*, non permette a quest'ultima di esercitarne il controllo, l'operazione di concentrazione non risulta, *prima facie*, rilevante nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo; ciò premesso, l'Autorità eserciterà un'attenta azione di monitoraggio, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;



DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n. 265/22/CONS del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba